

Allegato D all'atto
N. 7021 di raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"FARMA NISCEMI S.R.L."

ART. 1 (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

E' costituita, ai sensi degli artt. 10 della Legge 8.11.91 n. 362, una società a responsabilità limitata denominata

"FARMA NISCEMI S.R.L."

La Società ha sede legale in Niscemi, nella Piazza Vittorio Emanuele III n. 1 e sede operativa in via Popolo n. 172

La Società ha durata trentennale, fino al 31 dicembre 2037, salva facoltà di proroga o di anticipato scioglimento secondo le norme vigenti.

ART. 1 BIS - FINALITA'

La società ha come finalità la gestione, da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e comunque ai sensi della legislazione vigente in materia, della Settima Farmacia sita nel Comune di Niscemi, per come risultante dalla Pianta Organica delle farmacie di Niscemi di cui al Decreto Assessore Sanità n. 1065 del 28 giugno 2002, pubblicato nella G.U.R.S. n. 42 del 6 settembre 2002.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

La Società tende ad attuare tale gestione sempre avendo come punto di riferimento la centralità della persona umana e del diritto alla salute, e una pratica imprenditoriale che sia compatibile con la solidarietà nei confronti delle fasce sociali economicamente più deboli.

Oltre alla gestione della farmacia, la società ha per oggetto
sociale della Società:

- a) la promozione di studi e ricerche tendenti al potenziamento del servizio ed al miglioramento, qualitativo e quantitativo, del medesimo;
- b) la promozione di seminari, conferenze e/o convegni di informazione sociale su farmaci e/o tecniche terapeutiche di carattere innovativo;
- c) la promozione di seminari, conferenze e/o convegni sul diritto alla salute, anche in collaborazione con Enti Pubblici e con espressioni dell'associazionismo, del volontariato e del privato sociale.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, essa potrà compere tutte le operazioni che saranno ritenute, dagli amministratori, necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Coerentemente, la Società potrà acquistare, vendere e permutare merci, beni mobili e immobili di interesse o attinenza per la Farmacia stessa; ampliare l'attività sociale a quelle operazioni che siano ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nessuna esclusa; assumere partecipazioni in consorzi, associazioni e altre imprese, comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari; compiere, in generale, tutte le operazioni



finanziarie, industriali o di commercializzazione consentite dalla legge; stipulare contratti con enti pubblici e privati per l'acquisizione, anche temporanea, degli impianti e delle infrastrutture necessarie al perseguitamento dell'oggetto sociale.

ART. 3 - RELAZIONI CON L'UTENZA

La Società garantisce la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di gestione del servizio, assicurando ad ogni utente l'accesso agli atti che lo riguardino personalmente come consumatore, anche mediante la creazione di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro ventimila (E.20.000,00) diviso in quote ai sensi di legge e lo stesso può essere aumentato.

La Società potrà essere finanziata a titolo infruttifero dai Soci. Il prestito sarà rimborsabile, ma per la sua durata seguirà la sorte del capitale.

ART. 5 - QUOTE - TRASFERIMENTI - PRELAZIONI

Le quote sono nominative e indivisibili.

Ogni quota da euro 1.000,00 (mille/00) dà diritto a un voto.

Possono essere soci della presente Società, oltre al Comune di Niscemi:

- una persona fisica che sia comunque in possesso dei requisiti legali per essere socio di attività esercenti l'attività di Farmacia Comunale,

- una società di persone i cui soci siano comunque in possesso dei requisiti legali per essere socio di attività esercenti l'attività di Farmacia Comunale.

Qualora il Socio privato intenda trasferire a un terzo, a qualsiasi titolo, anche a titolo gratuito, la propria quota, dovrà previamente dare comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando le condizioni di tale trasferimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, sarà tenuto, mediante lettera raccomandata A.R., a dare comunicazione dell'offerta al Comune di Niscemi.

Il Comune di Niscemi, una volta conosciuta l'offerta e le condizioni della medesima, provvederà ad informarne i soggetti interessati, secondo l'ordine della graduatoria appositamente predisposta, successivamente all'espletamento della gara, all'atto dell'individuazione antecedente all'istituzione della Società, degli ammessi a partecipare alla medesima, mediante il progressivo scorimento della stessa.

L'invito a subentrare nella quota posta in vendita dovrà essere formulato dal Sindaco con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti che intendono accettare l'offerta, entro 15 quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco e a pena di decadenza, la propria incondizionata volontà di acquistare la quota posta in vendita.

Il Sindaco, entro dieci giorni dal ricevimento dell'eventuale disponibilità all'acquisto, ne darà nel medesimo termine comunicazione all'Organo istituzionale competente in ordine alla predisposizione della graduatoria dei soggetti privati ammessi a partecipare alla Società.

Detto Organo, entro 10 (dieci) giorni, richiederà, per il tramite del Sindaco, ai soggetti interessati di produrre la documentazione, debitamente aggiornata, di cui al Bando pubblico della scelta del Socio della Società, pubblicato dal Comune antecedentemente all'istituzione della medesima, che si intende integralmente riportato per relationem.

Tale documentazione dovrà essere prodotta entro i successivi 10 (dieci) giorni, a pena di decadenza, con plico raccomandato A.R. indirizzato al Sindaco, che, entro 5 (cinque) giorni, inoltrerà gli atti all'Organo istituzionale competente, il quale, entro 20 (venti) giorni, verificate le condizioni di ammissibilità dei richiedenti e l'inesistenza di ragioni ostative, le une e le altre tenuto conto della situazione medio tempore determinatasi, deciderà

definitivamente, con Deliberazione motivata, in ordine alla richiesta.

Nel caso in cui, per effetto delle rinunce dei soggetti inclusi nella graduatoria o per esaurimento della medesima, le operazioni di cui ai precedenti commi non possano chiudersi entro il termine di 6 (sei) mesi, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione che il termine sia prorogato per ulteriori 6 (sei) mesi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di concedere la proroga richiesta.

Nel caso in cui la graduatoria sia interamente esaurita o la stessa non possa comunque essere utilizzata, il Comune sarà tenuto alla predisposizione di un nuovo Bando pubblico in seguito al quale dovrà essere predisposta una nuova graduatoria, che, con deliberazione dell'Organo istituzionale competente, spiegherà efficacia fino al suo esaurimento, ed in relazione alla quale si opererà nei modi e nel rispetto dei termini appena descritti.

Nel caso in cui la quota posta in vendita non sia acquistata nel termine di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla comunicazione della sua disponibilità, il Socio che intende trasferire la propria quota dovrà, mediante lettera raccomandata A.R. da trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le

condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione al Comune entro 20 (venti) giorni dal ricevimento.

Qualora il Comune intenda esercitare il diritto di prelazione deve manifestare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare la quota posta in vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente mediante lettera raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta sia accettata, la quota posta in vendita sarà quindi trasferita.

La scadenza del termine citato di 30 (trenta) giorni senza che da parte del Comune sia stata espressa la volontà di esercitare il diritto di prelazione e, conseguenzialmente, di acquisto della quota posta in vendita, si intenderà come tacita rinuncia e l'offerente resterà libero di trasferire la propria quota a una persona fisica, o ad una società di persone, in possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati per come previsti dallo stesso statuto e nel Bando di cui sopra. Fermo altresì il requisito di cui al 3° comma

del presente articolo.

Non sono soggetti alla procedura di cui ai precedenti commi i trasferimenti dell'intera quota da parte del Socio privato a un proprio discendente, ascendente o al proprio coniuge, purché tali soggetti siano in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma.

In ogni caso, il Socio privato non potrà, neppure nel caso di mancato esercizio da parte del Comune di Niscemi del diritto di prelazione ad esso spettante, trasferire parzialmente o a più di un soggetto la propria quota, dato che la stessa potrà essere trasferita solo per intero e ad un unico soggetto, a pena di inefficacia di detto trasferimento.

Gli atti di cessione in violazione di quanto sopra stabilito e comunque influenti sullo schema organizzatorio di ripartizione originariamente previsto, sono nulli e comunque non opponibili alla Società e ai Soci.

ART. 6 - ORGANI DELLA SOCIETÀ'

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- b) la nomina degli amministratori;

- c) la nomina del Collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento contenute nello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'esclusione di un socio;
- i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e norme collegate o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni modifica dello Statuto sociale deve, comunque, essere preventivamente deliberata dall'Organo competente del Comune di Niscemi, a ciò deputato ai sensi delle norme di legge vigenti al momento della proposta di modifica.

ART. 8 - Le decisioni dei soci saranno adottate con il metodo assembleare. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata

a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed al revisore, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Puo' essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al Collegio sindacale, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purche' nel territorio ² nazionale, e potra' svolgersi anche mediante tele-conferenza.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validita' dell'assemblea totalitaria, l'Organo Amministrativo ed i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verra' conservata tra gli atti della societa'.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate dalla societa'.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non puo' esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h) del precedente art. 7) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dallo statuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso, non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformita' della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissidenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissidenti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente art.7 deve essere redatto da un notaio.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori.

Il Comune di Niscemi procede alla designazione di due dei tre Componenti del Consiglio, tra cui il Presidente. Il Socio privato o di minoranza è eletto Consigliere Delegato, tale carica non può, in ogni caso, essere assunta da qualsiasi altro soggetto, anche se autorizzato o delegato.

I componenti designati dal Comune potranno anche non rivestire la qualità di soci.

Gli amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Coloro che saranno designati dal Comune di Niscemi devono essere scelti tra persone che abbiano una particolare competenza scientifica o tecnica o amministrativa, per il corso di studi compiuto o per le funzioni espletate presso il medesimo Comune ovvero, in mancanza, presso altri enti o aziende pubbliche o private, o ancora tra gli esercenti la libera professione.

I Soci si impegnano a provvedere alle designazioni entro il termine di dieci giorni prima della data della riunione assembleare convocata per la nomina dei relativi organi. In caso di inadempimento, anche parziale, l'Assemblea procederà alle nomine per i componenti non designati, restando inteso che alla carica di Consigliere Delegato sarà da eleggere il Socio di Minoranza.

Agli amministratori designati dal Comune spetta, oltre all'eventuale compenso da fissarsi annualmente

dall'Assemblea, il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d'ufficio e per le mansioni esplicate, spese che, tranne che nel caso di urgenza, dovranno essere previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

*Aug. per famiglia
Enrico D'Amato*

I Soci si impegnano a far deliberare dall'Assemblea della Società, entro il 20 aprile di ogni anno, l'attribuzione a favore del Consigliere Delegato, di un compenso il cui



importo deve essere rapportato a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da farmacia privata per la figura del Farmacista-Direttore di Farmacia, compenso che sarà versato entro l'esercizio di competenza.

La misura di tale compenso sarà rideterminata con i relativi aggiornamenti contrattuali.

Per l'anno in corso al momento della costituzione della Società, l'ammontare del compenso sarà deliberato dall'Assemblea della Società al momento della nomina del Consigliere Delegato rapportandolo in dodicesimi al periodo di attività effettivamente svolta.

In aggiunta al compenso annuale, i Soci si impegnano ad attribuire ogni anno al Consigliere Delegato - Socio di Minoranza uno speciale 'bonus' che non può superare il 15% (quindici per cento) dell'utile conseguito dalla Società prima ³ delle imposte previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività ad esso richieste, con particolare riferimento a quelle enumerate al comma 2, lettere a), b) e

c) dell'art. 1 (oggetto sociale) dello statuto della società.

- il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà, quindi, di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quelle che la Legge o lo Statuto riservino esclusivamente all'Assemblea, e che quest'ultima stabilirà all'atto della nomina.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è titolare e può delegare i poteri tutti relativi alle decisioni sulle materie di seguito indicate:

a) redazione dei bilanci di esercizio;

b) costituzione di nuove società, acquisto e cessione di partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese, acquisto e cessione di aziende e di rami di aziende, affitto di aziende e di rami di aziende;

c) rilascio e liberazioni garanzie reali su beni materiali e immateriali della Società;

d) concessione e assunzione di finanziamenti (anche sotto forma di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni), assunzione di finanziamenti extra budget e altri debiti finanziari a medio o lungo termine, rimborso anticipato di finanziamenti;

e) conclusione di contratti di leasing, affitto, noleggio e

simili e di locazione di beni mobili registrati o immobili;

f) acquisto e vendita di beni mobili registrati e immobili, marchi, brevetti e diritti di proprietà industriali in genere, nonché la conclusione di contratti di licenza;

Mangi Fre fumma

Giacomo A. Amatulli

g) assunzione di personale e collaboratori, risoluzione dei contratti di lavoro, determinazione dei termini e delle condizioni dei rapporti di lavoro. Le deliberazioni di cui al

presente punto dovranno essere adottate ad unanimità dei componenti il C.d.A..

ART. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere Delegato, nei limiti della delega loro conferita, hanno la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria, in qualunque sede e grado e l'uso della firma libera.

Il Presidente è investito in via esclusiva, con firma disgiunta, del potere di definire i criteri di formazione e redazione dei budgets annuali e pluriennali.

I poteri del Presidente, con firma disgiunta, per operazioni di amministrazione ordinaria aventi natura eccezionale (fuori bilancio), saranno limitati ad un importo di euro 5.000,00 per ciascuna operazione o per ciascun gruppo di operazioni similari. Per le operazioni di amministrazione ordinaria previste nel bilancio, e superiori ad euro 10.000,00 per l'acquisto di cespiti, ovvero per le operazioni aventi natura

~~ammontare~~ (fuori bilancio) e superiori ad euro 15.000,00,

■ ■ ■ del Presidente dovrà essere congiunta con quella del

Delegato. I limiti sopra indicati sono

■ eseguiti anche nel caso di più operazioni del medesimo

menti che per la loro natura, termine o scopo, siano da

menti fanno sì come un'unica operazione.

verso i depositi di danaro da un conto all'altro della Società.

... saranno soggetti ai limiti predetti.

ART. 11 = CONSIGLIERE DELEGATO

Consiglio di Amministrazione delegherà le attribuzioni di

l'attuale amministrazione al Consigliere Delegato.

determinandone analiticamente i poteri e i limiti fissandone

o particolare remunerazione.

Per svolgimento in ogni caso delegabili le seguenti materie:

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione della Società:

l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

o la nomina o la designazione di rappresentanti della

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

degli stessi determina ipso jure la perdita della qualità di Socio e la conseguente sua esclusione dalla Società, che sarà pronunciata dagli organi competenti per legge, senza alcun margine di discrezionalità.

Mary R. Flynn
finanziario Dipendente
Il Consigliere Delegato, oltre ai compiti e alle funzioni assegnategli ai sensi della legge e del presente Statuto, è tenuto ad espletare personalmente le funzioni di Direttore

Nicola Mazzatorta

Farmacista, quindi a garantire, con la sua costante presenza, la continuità dell'erogazione, antimeridiana, pomeridiana, serale, festiva e notturna dell'esercizio farmaceutico al quale è materialmente assegnato, nelle modalità e secondo i tempi che saranno stabiliti dal competente Organo, nonché in sintonia con quanto stabilito dalla legislazione in materia e dagli accordi con gli esercenti le altre Farmacie, il compenso e lo speciale "bonus" si intende a ristoro totale delle superiori incombenze, senza che null'altro possa essere richiesto a qualsiasi titolo, se non la quota di utile allo stesso spettante in ragione della partecipazione al capitale. Non sono comprese tra tali funzioni quelle di tipo ausiliario, che saranno svolte da personale appositamente assunto dalla Società, la quale potrà anche, qualora le circostanze lo richiedano, procedere all'assunzione di tutte le altre figure professionali di cui si renda necessario il reperimento, comprese quelle di Farmacisti collaboratori. In ogni caso, la Società dovrà reperire, se del caso anche con

contratto di locatio operis e/o a tempo parziale un Farmacista Collaboratore, esclusivamente con funzioni di ausilio e supporto al Direttore, e per sostituirlo nei casi di assenza giustificata e di impedimento.

ART. 13 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora la sua nomina sia richiesta dalla Legge, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, che determina gli emolumenti ai Sindaci effettivi.

I componenti saranno così designati:

- a) due effettivi dal Comune di Niscemi, che nominerà il Presidente;
- b) uno effettivo dal Socio di Minoranza;
- c) un Sindaco supplente dal Comune;
- d) un Sindaco supplente dal Socio di Minoranza.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di due volte; quelli designati dal Comune di Niscemi devono essere scelti tra persone che abbiano una particolare competenza scientifica o tecnica o amministrativa, per il corso di studi compiuto o per le funzioni espletate presso il medesimo Comune ovvero, in mancanza, presso altri enti o aziende pubbliche o private, o ancora tra gli esercenti la libera professione;

ART. 13 BILANCIO SOCIALE ED UTILI

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31

Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo compilerà, secondo le norme di legge, il Bilancio di esercizio, da sottoporsi alla discussione e all'approvazione

*Mary Feinberg
firma*
dell'Assemblea generale, corredandolo con una Relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale

Qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili sono ripartiti nel modo che segue:

a) una quota fissata dall'Organo amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla Legge è assegnata al Fondo di Riserva Ordinario;

b) l'utile residuo è assegnato ai Soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

ART. 14 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge alla

quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

ART. 15 - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società si applicano le norme di legge in materia.

Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite a norma delle disposizioni del Codice Civile.

ART.16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che avesse a insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società in dipendenza del presente contratto sociale sarà devoluta ad un Collegio composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Caltagirone.

Il Collegio giudicherà entro sessanta giorni pro bono et aequo e senza formalità. Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

ART. 17 - RINVIO


Per tutto quanto altro non regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge in materia.

- 1) dite: "delle società"
- 2) dite: "nazionale" e cofle: "comunale"
- 3) cofle: "de versamento"
- 4) Adole: "esercizi comuniue i farmaci e tutti i prodotti attinenti all'esercizio farmaceutico e destinati alle vendite"
- 5) dite: "con le sue esistenti preseze" e cofle: "sotto le sue persone uscite debilità"

Buo cuique postille
con otto laude cancellate.

Mangi. ne frega
fratello D'Amato

Alfredo Tomasello



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SI RILASCIÀ PER USO ~~causelli~~ ^{causelli} 50

CONSTA DI N. 12 FOGLI

CATANIA

02 MAR. 2007

Alfonso Cusumano

